

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1852 Anno 2022

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 21/01/2022

sui ricorsi riuniti nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020,
20577/2020 e 20702/2020

proposti da:

Conteh Lamin, difeso dall'avv. Alessandro Praticò, giusta procura in
atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della
Suprema Corte di Cassazione

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno

- intimato -

ORD
4562
2021

avverso i provvedimenti del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositati il 18/03/2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA

FATTI DI CAUSA

Il giudice di Pace di Torino, con successivi decreti del 18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di Conteh Lamin, cittadino del Gambia, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino, di volta, in volta, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Il giudice di Pace, in tutti i casi, ha disposto tale proroga, richiamando le argomentazioni della Questura di Torino, che aveva giustificato la relativa istanza in relazione alle esigenze di identificazione del cittadino del Gambia.

Contro ciascun decreto Conteh Lamin ha proposto autonomo ricorso per cassazione, iscritto rispettivamente al R.G. nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

All'udienza camerale del 9.11.2021, sono stati riuniti i ricorsi R.R.G.G. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020 al ricorso R.G. n. 20366/2020, data l'evidente connessione, essendo stati impugnati cinque decreti consecutivi (18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020) di proroga del trattenimento dello stesso cittadino straniero, contenenti la medesima motivazione (attraverso il richiamo per relationem alle motivazioni della Questura che si fondano sull'esigenza di identificazione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso sub. R.G. n. 20366/2020 è stata dedotta la violazione degli artt. 14 comma 4°, 5° e 6° d.lgs n. 286/1998, 101 cod. proc. civ..

per ciascun ricorso. Tali spese vanno distratte a favore dell'Erario , in conseguenza dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Riuniti al ricorso R.G. n. 20366/2020 i ricorsi RR.GG. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020, li accoglie e cassa senza rinvio i relativi decreti impugnati.

Condanna l'intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in € 5000,00 , e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in € 2.300,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, così deciso il 9.11.2021